

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 73 del Reg. Data 23-08-18

**Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE LAGHETTO COMUNALE SITO IN
LOC. VALCORA ALLA PROLOCO DI FIUMINATA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 17:50, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. COSTANTINI arch. ULISSE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

COSTANTINI arch. ULISSE	SINDACO	P
ROSCIONI ELISABETTA	VICE SINDACO	P
GRILLI ANDREA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COSTANTINI arch. ULISSE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

**Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE LAGHETTO COMUNALE SITO IN
LOC. VALCORA ALLA PROLOCO DI FIUMINATA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che l'alta valle del Potenza in questi anni è stata spesso interessata da incendi boschivi con grave pregiudizio al sistema forestale;
- Che all'uopo con deliberazione della G.C. n. 38 del 31.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di "Riattivazione di un laghetto in località Valcora" a firma dell'Ing. Corrado Paolucci di Macerata;
- Che la riattivazione del suddetto laghetto di proprietà comunale aveva quale finalità principale quella di protezione civile con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
- Che in data 14.06.2005 il D.L. Ing. Corrado Paolucci di Macerata comunicava l'ultimazione dei lavori per l'opera pubblica di che trattasi;
- Che il laghetto risulta avere delle aree annesse ed è completamente recintato per una superficie complessiva di circa 5300 mq (dimensione lago circa 3300 mq + aree annesse limitrofe all'interno della recinzione circa 2000 mq);
- Che a conclusione dell'iter amministrativo, con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 07.08.2012 della Provincia di Macerata, Settore Genio Civile, veniva autorizzato, a scopo di protezione civile, il rilascio a favore del Comune di Fiuminata della concessione pluriennale di derivazione d'acqua dal Fiume Potenza per il laghetto sito in loc. Valcora (F.18 P.lle n. 159 e 95 porz.);
- Che la Concessione pluriennale di derivazione d'acqua per uso antincendio per il laghetto in questione veniva sottoscritta tra le parti (Comune di Fiuminata / Provincia di Macerata) in data 22.05.2012 con Rep. n. 213;
- Che detto invaso è rimasto nel tempo inutilizzato ed è difficile per l'Ente provvedere alla costante manutenzione necessaria al mantenimento della struttura;
- Che l'Amministrazione comunale, per ovviare a tale problematica, negli anni passati ha pensato di dare in gestione detto laghetto dando la possibilità di utilizzarlo anche per altre finalità che non fossero solo quelle di protezione civile suddette (es. attività di pesca sportiva);
- Che all'uopo, con nota prot. n. 5921 del 11.12.2014, veniva richiesto alla Provincia di Macerata – Settore Genio Civile, apposito parere di competenza al fine di valutare la fattibilità di tale scelta;
- Che la Provincia di Macerata – Settore Genio Civile, con apposita nota prot. n. 80034 del 23.12.2014 del Dirigente Ing. Stefania Tibaldi, assunta al protocollo

comunale n. 6171 del 24.12.2014, rilasciava in merito apposito nulla osta all'utilizzo del laghetto anche per altre attività (es. pesca sportiva), sempreché venga costantemente garantita la destinazione principale della riserva idrica per scopi di protezione civile e che il soggetto terzo interessato presenti preventivamente all'utilizzo apposita richiesta di concessione di derivazione;

- Che anche la società Hydrowatt spa, in qualità di gestore ed affittuaria del canale di adduzione al laghetto e della relativa centrale idroelettrica posta a valle, sentita in merito, con nota assunta al protocollo comunale n. 2170 del 23.05.2015, ha espresso apposito parere favorevole all'uso suddetto con le seguenti prescrizioni:
 - o La gestione della paratoia di regolazione dell'acqua di ingresso al laghetto rimane di totale ed esclusiva competenza dell'Hydrowatt;
 - o La Hydrowatt lascerà aperta la paratoia di quella quantità necessaria per far passare la giusta quantità d'acqua e comunque mai superiore ad una portata di 20 lit./sec.;
 - o La pulizia del tratto del canale che adduce l'acqua alla paratoia sarà di sola competenza del gestore del laghetto;
 - o Il gestore del laghetto in nessun caso potrà mai avanzare pretese risarcitorie, di qualsivoglia natura, ovvero per motivazioni comunque riconducibili ad esigenze manutentive della centrale e dei suoi organi idraulici di captazione, adduzione e restituzione;
 - o In caso di lavori sul canale o altro che necessitano della messa in secca dello stesso, la Hydrowatt si adopererà, nei limiti di quanto tecnicamente possibile e fatti salvi diversi accordi con le autorità competenti, a far confluire al laghetto il quantitativo minimo di acqua comunque necessario e funzionale all'invaso per le esigenze della Protezione Civile;
 - o Ogni attività che il gestore del laghetto dovrà fare nei pressi del canale/paratoia (pulizia, taglio erba, ecc. ecc.) deve preventivamente avvisare il personale Hydrowatt.

- Che pertanto, non ravvisandosi motivi ostativi in merito, la Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 15.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, stabilì, al fine di garantire la costante manutenzione della struttura, di dare in gestione per un periodo di anni 6 (sei) con possibilità di rinnovo, mediante la pubblicazione di apposito bando con il sistema di pubblico incanto e con la procedura di cui al Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 art. 73 lettera c, il laghetto di proprietà comunale sito in loc. Valcora (F.18 P.lle n. 159 e n. 95 porz.) dando la possibilità di utilizzarlo per attività di pesca sportiva;

- Che all'uopo con determina di settore tecnico n. 28 del 04.02.2015 venne approvato un bando di gara mediante pubblico incanto, ai sensi dell'art. 73 lettera "c" del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827, per l'affidamento della gestione del laghetto e delle relative aree limitrofe recintate di proprietà comunale siti in loc. Valcora (F.18 P.lle n. 159 e n. 95 porz.) della superficie complessiva di circa 5300 mq;

- Che con verbale di gara prot. n. 832 del 27.02.2015 venne accertata la mancanza di offerte in merito e la stessa venne dichiarata deserta;

Considerato:

- Che l'Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso in questi anni verificare la disponibilità mediante trattativa diretta di eventuali soggetti/associazioni disponibili alla gestione della suddette strutture;
- Che la Proloco di Fiuminata – P. Iva 01435420433, nella figura del Presidente Sig. Bonfili Rolando, con nota assunta al protocollo comunale n. 5245 del 17.10.2017, ha manifestato la disponibilità ad eseguire la gestione del laghetto di proprietà comunale sito in loc. Valcora per un periodo di anni 9 richiedendo la possibilità del suo uso per finalità di pesca sportiva;
- Che contestualmente la Proloco di Fiuminata ha inoltrato alla Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Macerata apposita istanza di Concessione di Derivazione Idrica Pluriennale per l'uso del laghetto anche con finalità di pesca sportiva oltre a quelle di protezione civile già autorizzate con Concessione pluriennale di derivazione d'acqua sottoscritta tra il Comune di Fiuminata / Provincia di Macerata in data 22.05.2012 con Rep. n. 213 suddetta;
- Che la Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio di Macerata con nota assunta al protocollo comunale n. 3601 del 27.07.2018 ha richiesto al Comune di Fiuminata, al fine del rilascio alla Proloco di Fiuminata della Concessione di Derivazione Idrica suddetta, di esprimersi in merito alla compatibilità del laghetto con la pesca sportiva e di indicare le prescrizioni da impartire al gestore al fine di non pregiudicare le finalità prioritarie di protezione civile della struttura;

Visto:

- Che la Proloco di Fiuminata è un'organismo senza fini di lucro che promuove esclusivamente lo sviluppo del territorio con la presentazione e realizzazione di numerose iniziative sociali, culturali e ricreative;
- Che inoltre la gestione del laghetto permetterebbe al comune il risparmio di diversi costi attualmente sostenuti per la sua manutenzione;
- Ritenuto pertanto conveniente per l'Amministrazione dare in gestione la struttura suddetta alla Proloco di Fiuminata con la possibilità di utilizzarlo anche per finalità di pesca sportiva in quanto con le prescrizioni sotto impartite, oltre al rispetto di quelle sopra indicate dalla Ditta Hydrowatt spa, si ritiene tutelata la finalità prioritaria di protezione civile del laghetto:
 - La gestione è finalizzata esclusivamente all'attività di pesca sportiva oltre a garantire costantemente tutte le attività di protezione civile che rimangono quelle principali;
 - L'attività di pesca sportiva non potrà in alcun modo ostacolare le operazioni di emergenza e pertanto è vietata la posa in opera di qualsiasi struttura all'interno della vasca ed eventuali esterne dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate;
 - Il gestore dovrà acquisire a proprie spese tutte le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività oltre alla Concessione di derivazione Idrica per le finalità di pesca sportiva;

- Il gestore dovrà provvedere alla costante manutenzione (pulizia e sfalcio erba) di tutta l'area sia esterna che interna al lago compresa l'opera di derivazione e restituzione;
 - Il gestore dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività in completa sicurezza, previa predisposizione di propri piani, svincolando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito;
 - Il gestore non potrà cedere a terzi il godimento dei beni;
 - La gestione avrà la durata di 9 anni dalla firma della relativa convenzione e non potrà essere rinnovata tacitamente;
 - Il gestore non potrà mai richiedere il risarcimento di alcun danno che dovesse essere arrecato all'attività durante le eventuali operazioni di emergenza;
 - Tutte le spese di gestione e manutenzione della struttura saranno a carico del gestore, comprese le spese per la richiesta delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
 - Il gestore non avrà diritto ad indennità per miglioramenti od addizioni apportati alla struttura. Il conduttore è comunque obbligato a comunicare per iscritto qualsiasi miglioramento od addizione che intende apportare al bene (se necessario attraverso la presentazione a proprie spese di apposito progetto ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.). Il comune approverà o respingerà la proposta con apposito atto debitamente motivato; in qualsiasi caso non verrà riconosciuta alcuna indennità. Alla scadenza della convenzione il gestore avrà diritto di togliere le eventuali addizioni eseguite qualora ciò possa avvenire senza nocimento della cosa, salvo che il Comune preferisca tenere le addizioni stesse. In ogni caso non verrà riconosciuta alcuna indennità per i miglioramenti o addizioni suddetti;
 - Se il gestore dovesse servirsi dei beni per altri fini, il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione degli stessi;
 - Durante il periodo di validità della convenzione, qualora sopravvenga un qualsiasi urgente o imprevisto bisogno, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene in qualsiasi momento senza nulla a pretendere;
 - Il gestore si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura;
 - Il gestore dovrà inoltre dimostrare il possesso ai apposita assicurazione generale di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose riconducibili alle attività inerenti il atto con massimali pari almeno a €. 250.000,00 (duecentocinquantamila) con scadenza annuale (da rinnovare di anno in anno);
- Vista l'allegata bozza di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune e la Proloco di Fiuminata” per la gestione delle strutture;
 - Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;
 - Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire di dare in gestione alla Proloco di Fiuminata, mediante affidamento diretto, il laghetto di protezione civile e le relative aree limitrofe recintate di proprietà comunale siti in loc. Valcora (F.18 P.lle n. 159 e n. 95 porz.) della superficie complessiva di circa 5300 mq vincolandolo alle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - La gestione è finalizzata esclusivamente all'attività di pesca sportiva oltre a garantire costantemente tutte le attività di protezione civile che rimangono quelle principali;
 - L'attività di pesca sportiva non potrà in alcun modo ostacolare le operazioni di emergenza e pertanto è vietata la posa in opera di qualsiasi struttura all'interno della vasca ed eventuali esterne dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate;
 - Il gestore dovrà acquisire a proprie spese tutte le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività oltre alla Concessione di derivazione Idrica per le finalità di pesca sportiva;
 - Il gestore dovrà provvedere alla costante manutenzione (pulizia e sfalcio erba) di tutta l'area sia esterna che interna al lago compresa l'opera di derivazione e restituzione;
 - Il gestore dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività in completa sicurezza, previa predisposizione di propri piani, svincolando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito;
 - Il gestore non potrà cedere a terzi il godimento dei beni;
 - La gestione avrà la durata di 9 anni dalla firma della relativa convenzione e non potrà essere rinnovata tacitamente;
 - Il gestore non potrà mai richiedere il risarcimento di alcun danno che dovesse essere arrecato all'attività durante le eventuali operazioni di emergenza;
 - Tutte le spese di gestione e manutenzione della struttura saranno a carico del gestore, comprese le spese per la richiesta delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
 - Il gestore non avrà diritto ad indennità per miglioramenti od addizioni apportati alla struttura. Il conduttore è comunque obbligato a comunicare per iscritto qualsiasi miglioramento od addizione che intende apportare al bene (se necessario attraverso la presentazione a proprie spese di apposito progetto ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.). Il comune approverà o respingerà la proposta con apposito atto debitamente motivato; in qualsiasi caso non verrà riconosciuta alcuna indennità. Alla scadenza della convenzione il gestore avrà diritto di togliere le eventuali addizioni eseguite qualora ciò possa avvenire senza nocimento della cosa, salvo che il Comune preferisca tenere le addizioni stesse. In ogni caso non verrà riconosciuta alcuna indennità per i miglioramenti o addizioni suddetti;
 - Se il gestore dovesse servirsi dei beni per altri fini, il Comune potrà

- richiedere l'immediata restituzione degli stessi;
 - Durante il periodo di validità della convenzione, qualora sopravvenga un qualsiasi urgente o imprevisto bisogno, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene in qualsiasi momento senza nulla pretendere;
 - Il gestore si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura;
 - Il gestore dovrà inoltre dimostrare il possesso di apposita assicurazione generale di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose riconducibili alle attività inerenti il contratto con massimali pari almeno a €. 250.000,00 (duecentocinquanta mila) con scadenza annuale (da rinnovare di anno in anno);
 - La gestione della paratoia di regolazione dell'acqua di ingresso al laghetto rimane di totale ed esclusiva competenza dell'Hydrowatt;
 - La Hydrowatt lascerà aperta la paratoia di quella quantità necessaria per far passare la giusta quantità d'acqua e comunque mai superiore ad una portata di 20 lit./sec.;
 - La pulizia del tratto del canale che adduce l'acqua alla paratoia sarà di sola competenza del gestore del laghetto;
 - Il gestore del laghetto in nessun caso potrà mai avanzare pretese risarcitorie, di qualsivoglia natura, ovvero per motivazioni comunque riconducibili ad esigenze manutentive della centrale e dei suoi organi idraulici di captazione, adduzione e restituzione;
 - In caso di lavori sul canale o altro che necessitano della messa in secca dello stesso, la Hydrowatt si adopererà, nei limiti di quanto tecnicamente possibile e fatti salvi diversi accordi con le autorità competenti, a far confluire al laghetto il quantitativo minimo di acqua comunque necessario e funzionale all'invaso per le esigenze della Protezione Civile;
 - Ogni attività che il gestore del laghetto dovrà fare nei pressi del canale/paratoia (pulizia, taglio erba, ecc. ecc.) deve preventivamente avvisare il personale Hydrowatt.
- Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune e la Proloco di Fiuminata” per la gestione delle strutture;
 - Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio tecnico per tutti gli adempimenti necessari e susseguenti per il perfezionamento della pratica;
 - Di dare atto che tutte le eventuali spese derivanti dal presente atto saranno a carico della Proloco di Fiuminata e pertanto non risulta necessario alcun impegno di spesa da parte dell'Ente;
 - Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Macerata, alla Ditta Hydrowatt spa ed alla Proloco di Fiuminata;
 - Di dichiarare, inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

IL SINDACO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 4145.

Li 03-09-018

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Scuderini Venanzio

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 03-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

=====

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 03-09-018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scuderini Venanzio